

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto del 22 febbraio 2002² della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 2002³,

decreta:

Sezione 1: Principi

Art. 1

¹ La Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per l'istituzione di strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione.

² Gli aiuti finanziari federali sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettività locali di diritto pubblico o terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 2 Beneficiari

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna, alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne e alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria.

² Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa.

Art. 3 Condizioni

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica:

¹ RS 101

² FF 2002 3765

³ FF 2002 3808

- a. che sono costituite sotto forma di persone giuridiche e non perseguono scopi lucrativi o che sono gestite da collettività pubbliche;
- b. il cui finanziamento a lungo termine è garantito; e
- c. che rispondono a esigenze qualitative.

² Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne se sono soddisfatte le condizioni formulate nel capoverso 1 lettera a. Gli aiuti finanziari devono essere destinati:

- a. al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia in famiglie diurne; o
- b. al promovimento della formazione delle famiglie diurne.

Art. 4 Mezzi a disposizione

¹ L'Assemblea federale vota sotto forma di un credito d'impegno pluriennale i mezzi necessari per gli aiuti finanziari.

² Il personale e le spese necessarie all'attuazione della presente legge sono finanziati con i mezzi previsti nel capoverso 1.

³ Se gli aiuti chiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce un ordine di priorità tenendo conto delle particolarità regionali.

Art. 5 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari coprono al massimo un terzo delle spese d'investimento e di gestione.

² Sono accordati per tre anni al massimo.

Sezione 3: Procedura e protezione giuridica

Art. 6 Domanda di aiuti finanziari e decisione

¹ Le domande devono essere indirizzate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) prima dell'apertura della struttura o dell'aumento dell'offerta.

² Anche le domande secondo l'articolo 3 capoverso 2 devono essere indirizzate all'Ufficio.

³ L'Ufficio statuisce sulla domanda dopo aver sentito l'autorità competente del Cantone.

Art. 7 Protezione giuridica

¹ La protezione giuridica si basa sulle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

² È escluso il ricorso al Consiglio federale.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 8 Esecuzione e valutazione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione dopo aver sentito le organizzazioni specializzate competenti.

² Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente.

Art. 9 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² La sua durata di validità è di 10 anni.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Proposta della minoranza (Fattebert, Bortoluzzi, Dunant, Triponez)

Non entrata in materia